



Comune di Pistoia
Servizio Personale e Politiche di inclusione sociale

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DI CARTE PREPAGATE
PER L'ACQUISTO DI BENI
DESTINATE ALLA FASCIA DI POPOLAZIONE
IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO**

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

Per “impresa” o “appaltatore” o “aggiudicatario” o “ditta aggiudicataria” o “fornitore” si intende il soggetto aggiudicatario al quale viene affidata la fornitura di cui al presente Capitolato.

Per “stazione appaltante”, “amministrazione”, “amministrazione comunale”, “A.C.” si intende l’Amministrazione Comunale di Pistoia che affida all’Impresa quanto previsto dal presente Capitolato.

Art. 2

Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura, a consegne periodiche, di **carte prepagate per l’acquisto di beni (alimentari e non alimentari) con valore nominale di € 25,00 - € 50,00 - € 100,00.**

Art. 3

Importo della fornitura

Descrizione	Importo gara
Importo contrattuale	€ 56.150,00
Oneri della sicurezza	€ 0,00
Eventuale opzione di proroga (6 mesi)	€ 14.037,50
Eventuale opzione quinto d'obbligo	€ 11.230,00
TOTALE COMPLESSIVO CON OPZIONI	€ 81.417,50

Art. 4

Obbligazioni generali del fornitore

1. Sono a carico del fornitore aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato
2. Il fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
3. I beni forniti dovranno obbligatoriamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato.
4. In ogni caso il fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della presentazione dell’offerta nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione comunale, assumendosene ogni relativa alea.
5. La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Il Comune di Pistoia può richiedere al fornitore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto che il fornitore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 5

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'impresa aggiudicataria è direttamente responsabile per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose derivanti da omissioni o negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione della prestazione contrattuale, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine, l'impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale per la responsabilità civile RCT.

In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione comunale, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'impresa possa arrecare all'Amministrazione comunale stessa, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente capitolato, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione, ecc...

Art. 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del bando di gara alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)

La fornitura oggetto del presente capitolato non comporta interferenze fra dipendenti dell'aggiudicatario e dipendenti del Comune di Pistoia e conseguentemente non sussiste obbligo di redazione del DUVRI.

Art. 8

Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato, saranno contestati al fornitore per iscritto e trasmesse via fax o PEC.

Il fornitore, sempre per iscritto, dovrà comunicare all'Amministrazione comunale le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute nei termini, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate le penali stabilite dal presente capitolato.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione comunale potrà applicare le penali di seguito indicate:

- a) in caso di ritardata consegna o di consegna incompleta e/o errata, di tutta o parte della fornitura, una penale fra il 5% e il 10% dell'importo totale dell'ordinativo.

b) nel caso di mancato caricamento della carta prepagata al momento dell'utilizzo sarà applicata una penalità pari all'1 per mille dell'importo complessivo del contratto.

In caso di applicazione di tre penali, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C., salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 9

Cessione del contratto

La cessione del contratto è vietata.

Art. 10

Riservatezza

1. Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al precedente punto 1.

3. Il fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore medesimo a gare di appalto.

4. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 19 "Trattamento dei dati personali", il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di *privacy*.

Art. 11

Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a/r dall'Amministrazione, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il relativo contratto.

2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 Cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato la mancanza dei requisiti a contrattare con la P.A;
- b) inosservanza degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali.

Art. 12

Recesso

L'amministrazione comunale potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 13

Contratto

Il contratto consiste in scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni alle condizioni riportate nella lettera di invito.

Art. 14

Opzione di proroga

L'aggiudicatario, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura aperta di affidamento del servizio di cui al presente capitolato, è obbligato alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 15

Trasparenza

Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente, con la sottoscrizione del presente capitolato:

- a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
- b) si obbliga ad informare immediatamente l'Amministrazione comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione della presente fornitura, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso, né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e d) ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b) e c), il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civile per fatto o colpa del fornitore, con facoltà dell'Amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del Reg. UE 2016/679 si informa che:

- a. la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- c. la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- d. i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente partecipante al procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
- e. Il Comune di Pistoia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dalla normativa vigente presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.
In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.
- f. soggetto attivo del trattamento dati è il Dirigente del Servizio. Dr.ssa Chiara Pierotti

PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI

Art. 17

Caratteristiche della carta

Caratteristiche minime richieste:

CARTE PREPAGATE

- VALORE NOMINALE

Il valore nominale è l'importo spendibile presso il punto vendita.

La fornitura prevede carte con i seguenti valori nominali: € 25,00, € 50,00, € 100,00.

Il valore nominale dovrà essere chiaramente riportato sulla carta.

- PUNTO VENDITA

Le carte dovranno essere spendibili almeno presso almeno un punto vendita ubicato nel territorio comunale, raggiungibile, con alta frequenza, con i mezzi pubblici e comunque situato nel centro urbano.

- SCADENZA

La carte devono avere una validità di almeno un anno dalla consegna al Comune di Pistoia.

- SPENDIBILITA'

Devono poter essere utilizzate con sistema a scalare presso il/i punto/i vendita sul territorio comunale. La carta dà diritto all'acquisto di generi alimentari (esclusi alcolici) e prodotti per l'igiene della persona e della casa.

- PAGAMENTO

Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 60 giorni dall'emissione della fattura.

La fattura dovrà essere emessa successivamente o contemporaneamente alla consegna della carte all'Amministrazione comunale.

- CONSEGNA DELLE CARTE PREPAGATE

Le carte dovranno essere consegnate a questa Amministrazione comunale entro 15 gg. dall'ordinativo oppure potranno essere ritirate presso il punto vendita da un incaricato del Comune.

Art. 18

Ordinativi

Gli ordinativi delle carte prepagate saranno emessi dal Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali e saranno inoltrati alla ditta aggiudicataria tramite posta elettronica o PEC. Indicativamente, per l'acquisto delle carte saranno emessi da n. 2 a n. 5 ordinativi.

L'Amministrazione si impegna a non emettere ordinativi di quantitativi inferiori ad un valore nominale di 1.000,00 euro.

Art. 19

Consegna

Le carte prepagate dovranno essere consegnate, franco di ogni spesa e rischio, a cura della ditta aggiudicataria presso la sede del Comune (Via A. Capitini n. 7 Pistoia) entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo.

Il prezzo di aggiudicazione è comprensivo di tutte le spese di trasporto nonché di tutti gli altri eventuali oneri, spese e prestazioni inerenti la fornitura. Niente altro, oltre al prezzo di aggiudicazione, sarà dovuto dall'Amministrazione comunale.

Art. 20

Fatturazione

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al relativo ordinativo di fornitura e dovrà essere intestata a: Comune di Pistoia (P.I. 00108690470), Piazza Duomo - Pistoia

Il pagamento delle fatture verrà effettuato solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva del fornitore.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell'importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Questa Amministrazione rientra nel regime previsto dal decreto di attuazione

delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 c. 629 lett. B della Legge 23 dicembre n. 190, pertanto sulle fatture andrà aggiunta la dicitura "scissione dei pagamenti".

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si ricorda inoltre che in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, questa Amministrazione non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato decreto.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D

"Codici Ufficio". Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di

Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Il codice univoco da inserire nelle fatture è: QUEITV

Art. 21

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell'aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Comunicazioni

L'appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4 della legge 136/2010).

L'appaltatore ha, altresì, l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante il nominativo del subappaltatore e quello del/i subcontraente/i, l'importo e l'oggetto del contratto stipulato per l'esecuzione del contratto principale a prescindere dalla sua riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e i.)

Sia i pagamenti effettuati da questa stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti del subappaltatore e dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici dovranno transitare sul conto corrente dedicato.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo dovrà darne immediata comunicazione al Comune di Pistoia e alla Prefettura di Pistoia.

L'appaltatore, pena la nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010.